



ALLEGATO “A”

CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione del Territorio
Ufficio Urbanistica

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

Indice

Premessa.....	3
Art. 1 Realizzazione degli orti urbani	3
Art. 2 Requisiti per l'assegnazione	3
Art. 3 Assegnazione orto urbano.....	4
Art. 4 Interruzione della concessione.....	4
Art. 5 Durata della concessione	4
Art. 6 Norme agronomiche	5
Art. 7 Divieti al concessionario.....	5
Art. 8 Obblighi del concessionario	6
Art. 9 Raccolta di acqua piovana	6
Art.10 Orari.....	7
Art. 11 Responsabilità verso i terzi.....	7
Art. 12 Cauzione	7
Art. 13 Revoca della concessione	7
Art. 14 Norme igiene pubblica.....	7
Art. 15 Spese.....	8
Art. 16 Azione di controllo	8
Art. 17 Modifiche al regolamento.....	8
Art. 18 Norme finali.....	8

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

Premessa

L'Amministrazione Comunale considera l'orto urbano per anziani e pensionati un servizio al cittadino. L'Amministrazione Comunale, consapevole di quanto possa giovare al benessere psico-fisico delle persone anziane pensionate la conduzione degli orti urbani, intende regolamentare in maniera chiara tutta la problematica inerente la loro assegnazione e gestione. I terreni su cui insistono gli orti urbani sono di proprietà comunale e, di conseguenza, l'assegnazione

degli stessi è oggetto di concessione temporanea. Il presente regolamento norma i rapporti tra Amministrazione Comunale e Cittadini richiedenti o assegnatari di orto urbano, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti esistenti e di quelli di futura realizzazione.

Tale regolamento, secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità di gestione, ha anche come scopo quello di favorire l'aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Lissone e il loro inserimento nella vita sociale del territorio.

Art. 1 Realizzazione degli orti urbani

L'Amministrazione Comunale realizza, secondo quanto stabilito in premessa, orti urbani su aree pubbliche agli scopi individuati, in osservanza delle norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti. Sulle aree da adibire ad orti urbani saranno realizzati i percorsi pedonali, i depositi per attrezzi, i contenitori di compostaggio e l'allacciamento alla rete idrica.

Art. 2 Requisiti per l'assegnazione

Per poter avere in concessione un orto urbano occorre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Lissone ;
- Essere pensionati;
- Non essere agricoltori a titolo principale;
- Non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Lissone o in altri Comuni della provincia.

Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un orto.

L'orto deve essere coltivato dalle persone assegnatarie come indicato nel successivo art. 7.

Art. 3 Assegnazione orto urbano

Con cadenza triennale verrà pubblicato un bando per l'assegnazione degli orti disponibili nel quale saranno indicati i criteri per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tenere conto del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo. Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Parametri ISEE punti

- a) fino a € 12.000,00 punti 10

- b) da € 12.001,00 a € 16.000,00 punti 6
- c) da € 15.001,00 a € 20.000,00 punti 4
- d) da €. 20.001,00 a € 25.000,00 punti 2
- e) oltre € 25.000,00 punti 0

2. Età del richiedente punti

- a) da 50 a 55 anni punti 4
- b) da 56 a 60 anni punti 6
- c) da 61 a 65 anni punti 8
- d) oltre 65 anni punti 10

3. Composizione del nucleo familiare punti

- a) 1 persona punti 5
- b) 2 persone punti 3
- c) 3 persone e oltre punti 2
- d) presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo) punti 5

5. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, la concessione dell'orto urbano verrà effettuata con atto di determinazione del Responsabile del Settore.

Il canone annuo è stabilito in 2,00 € /mq, l'importo sarà aggiornato annualmente o sulla base degli indici ISTAT e dovrà essere versato, in un'unica soluzione entro il 30 settembre dell'anno in corso.

Sempre entro il 30 settembre, il concessionario verserà al Comune di Lissone un anticipo sulle spese relative alle manutenzione delle aree e all'erogazione dell'acqua potabile, spese che non rientrano nel canone annuo sopra indicato.

Il saldo di quanto effettivamente dovuto per le spese verrà versato dal concessionario entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Interruzione della concessione

La concessione può essere interrotta in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani, o per alienazione dell'area stessa. In ogni caso tale circostanza verrà comunicata al concessionario con almeno 180 gg di preavviso, mediante lettera raccomandata.

Trascorso detto termine il concessionario dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del comune senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti, se non il rimborso di eventuale quota parte del canone anticipato. Il concessionario verrà inserito con priorità, qualora richiesto dallo stesso, per altre assegnazioni.

Art. 5 Durata della concessione

La concessione ha durata Triennale, con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari, da inviarsi al Settore Patrimonio con preavviso formale di almeno 30 giorni.

Entro tre mesi dalla scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 3. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte oltre a quella di assegnazione, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria. Si precisa che tale facoltà è esercitabile anche da parte dei concessionari di cui ai precedenti atti concessori.

In caso di decesso dell'assegnatario la concessione sarà trasferita al coniuge o al convivente su richiesta formale dello stesso che dovrà avvenire entro 60 giorni dal decesso dell'assegnatario e per il tempo residuo della concessione. In caso di rinuncia l'orto sarà assegnato al primo degli aventi diritto.

Allo scadere dei termini di cui al comma 1, in caso di mancato rinnovo o nel caso previsto al precedente art. 4, il terreno dovrà essere lasciato libero e sgombro da ogni oggetto privato, entro 30 giorni dalla comunicazione e sarà assegnato al primo richiedente in lista d'attesa.

Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate e il precedente concessionario non potrà accampare alcuna richiesta di risarcimento su di esse.

Nel caso in cui gli orti fossero in numero maggiore rispetto alle domande, l'Amministrazione con atto proprio, deciderà l'assegnazione degli stessi ovvero la riapertura dei termini per la presentazione delle domande

Art. 6 Norme agronomiche

Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all'agricoltura e all'uomo causati dall'uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, il Comune di Lissone, nell'intento di sensibilizzare i suoi cittadini ad un rapporto di rispetto nei confronti dell'ambiente, della terra, dell'uomo, indica con il presente regolamento le metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare:

1. La concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
2. Per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
3. Per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio;
4. E' comunque fatto divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati e specie esotiche.

Art. 7 Divieti al concessionario

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo; il concessionario non può subconcedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi. Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, che non possono avvalersi di mano d'opera retribuita. In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. E' comunque facoltà del coniuge o del convivente superstite subentrare nella concessione, così come previsto dal precedente articolo 5.

Al concessionario dell'area è fatto divieto di:

- svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola;
- aggiungere altre strutture o costruzioni non previste nel presente regolamento né modificare quelle esistenti
- circolare all'interno dell'area, con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune;
- lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
- tenere animali in forma stabile entro il proprio lotto;

- coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
- commercializzare sotto qualsiasi forma i prodotti derivanti dalla lavorazione dell'orto assegnato
- depositi per attrezzi non dovranno contenere bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- eventuali coperture tipo serra, la cui altezza massima consentita è di m. 1,5, tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm. dai confini della particella orticola.
- occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati o siepi.
- scaricare materiali inquinanti, provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti regolamenti comunali.

Art. 8 Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna ad assumere a suo carico i seguenti obblighi:

- 1) ottemperare al pagamento del canone entro, i termini stabiliti, e delle altre spese dovute.
- 2) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare le formazioni di pozze di acqua piovana lungo i percorsi pedonali;
- 3) l'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà comportare formazione di ristagni;
- 4) mantenere pulito l'appezzamento in godimento e i sentieri d'accesso;
- 5) gli attrezzi e altri oggetti non dovranno essere abbandonati sul terreno;
- 6) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- 7) non irrigare il lotto di terreno con acqua derivante dall'acquedotto comunale nei periodi e negli orari in cui vige il divieto disposto con ordinanza sindacale;
- 8) di procedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
- 9) non accendere fuochi in luogo, per alcun uso, né per bruciare sterpaglie.
- 10) mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari contigui.
- 11) aderire all'apertura dell'orto al pubblico nel merito di eventuali iniziative folkloristico – culturali di promozione e informazione con il coinvolgimento delle scuole che potranno essere richieste dall'Amministrazione Comunale.
- 12) vigilare sull'insieme degli orti, segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- 13) accettare e rispettare il presente regolamento
- 14) formulare richiesta ai competenti uffici per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa a dimora di alberature da frutto o ornamentali

Art. 9 Raccolta di acqua piovana

Su ogni appezzamento è consentito ubicare n. 2 bidoni per la raccolta dell'acqua, in materiale plastico della capacità massima di litri 100 appositamente chiusi perché non diventino ricettacoli di insetti.

Art.10 Orari

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

L'irrigazione deve essere effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,30 alle ore 21,00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

Art. 11 Responsabilità verso i terzi

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/ e cose all'interno degli orti urbani, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza di animali.

Art. 12 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento il concessionario verserà, al momento della stipula della concessione, una cauzione pari a € 50,00 infruttiferi. Il deposito verrà incamerato a titolo di penale in caso di inadempienza salvo separato risarcimento dei danni.

Art. 13 Revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata:

a) se l'area risulterà incolta per la durata di un anno solare senza giustificato motivo, ovvero sporca e disordinata, verrà revocata l'assegnazione senza che il concessionario possa accampare richiesta o pretesa di risarcimento

danni;

b) dopo tre contestazioni scritte per il mancato rispetto di quanto prescritto agli artt. 6,7, e 8;

c) in caso di morosità nel versamento del canone annuo di concessione, nonché delle quote spese previste all'art. 5.

d) per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insiste l'orto secondo quanto esposto all'art. 4

La revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario.

Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

Art. 14 Norme igiene pubblica

Il concessionario oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento dovrà attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

Art. 15 Spese

Tutte le spese, derivanti dall'atto che verrà stipulato con l'Amministrazione Comunale, saranno a carico del concessionario.

Art. 16 Azione di controllo

Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale in collaborazione con il Settore Patrimonio.

La Polizia Municipale è deputata ad irrogare sanzioni amministrative, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte dei concessionari, nella misura minima di € 25,00 e massima di € 100,00.

Art. 17 Modifiche al regolamento

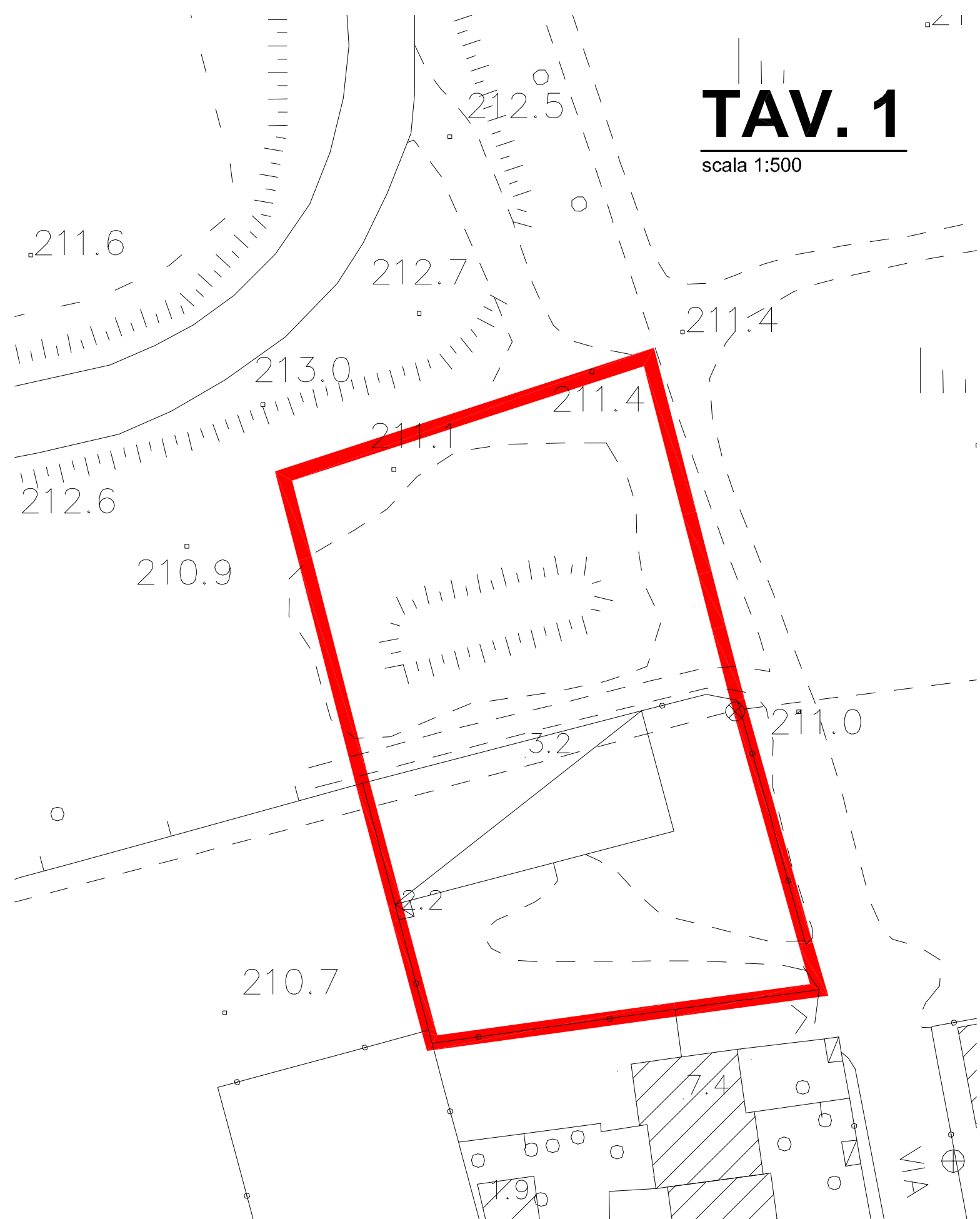
Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 18 Norme finali

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di concessione.

TAV. 1

scala 1:500

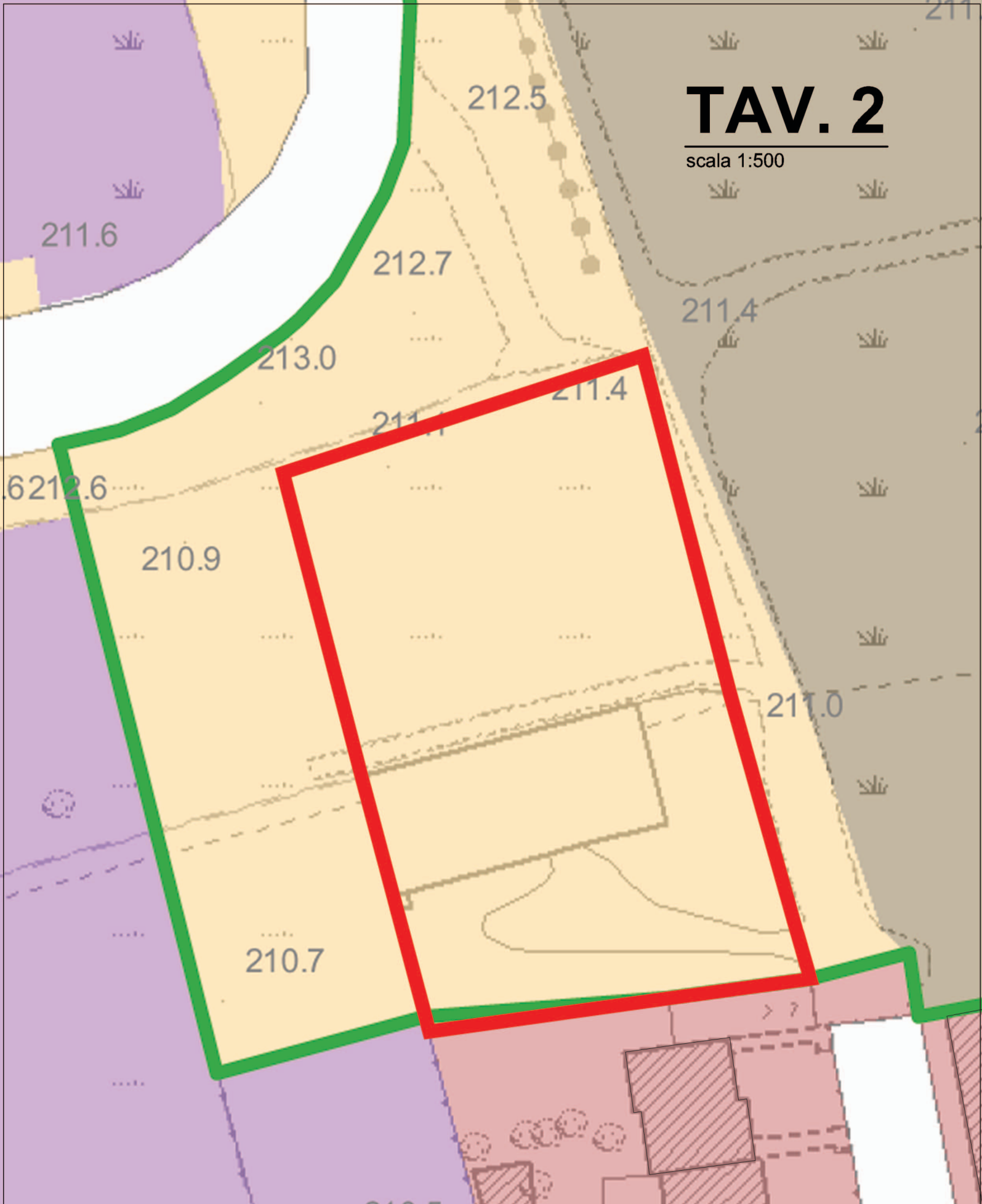


INDIVIDUAZIONE AREA DESTINATA AD ORTI COMUNALI - AEROFOTOGRAMMETRICO

superficie = 2.671 mq

TAV. 2

scala 1:500



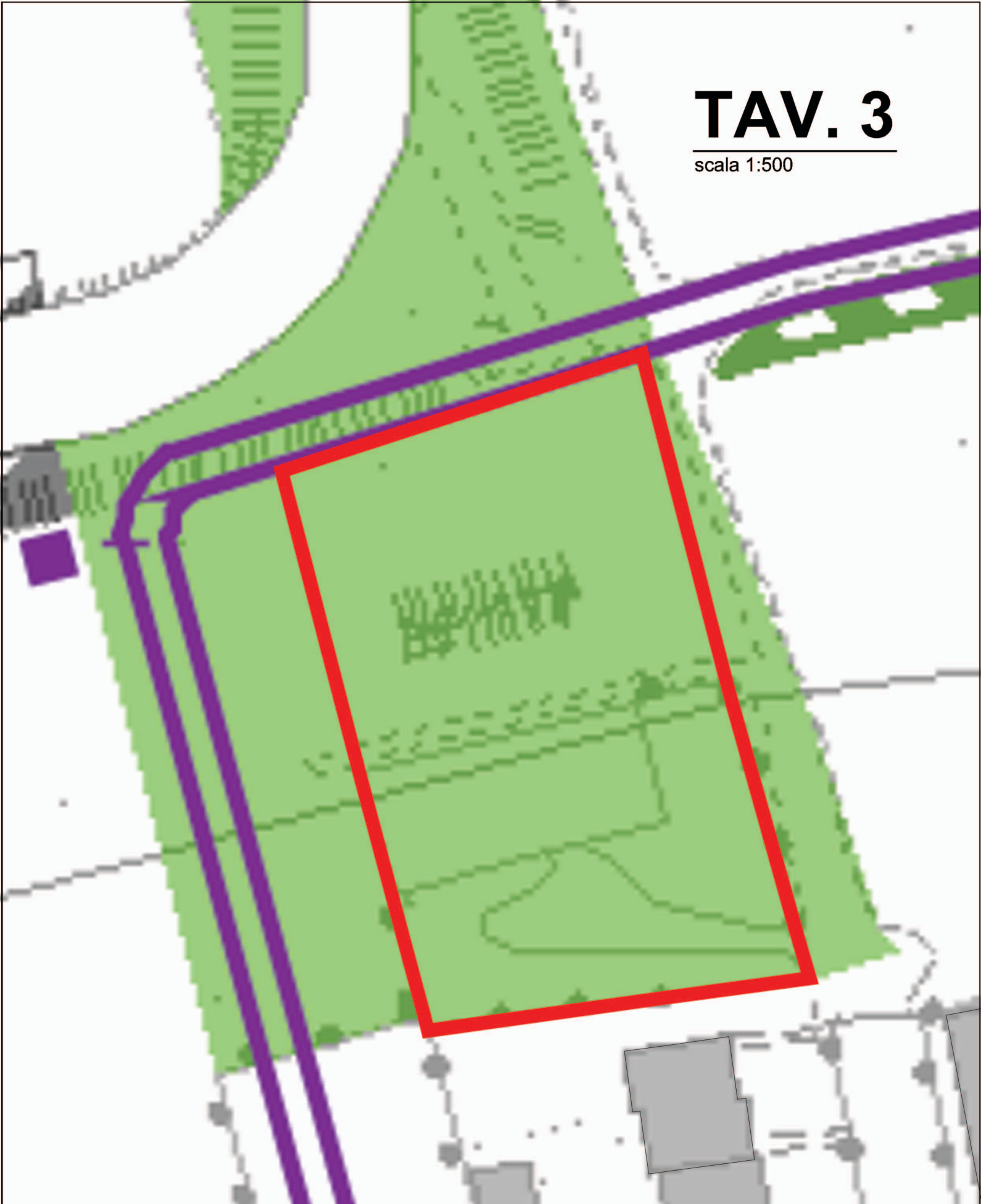
INDIVIDUAZIONE AREA DESTINATA AD ORTI COMUNALI - PIANO DELLE REGOLE



Servizi esistenti

TAV. 3

scala 1:500



INDIVIDUAZIONE AREA DESTINATA AD ORTI COMUNALI - PIANO DEI SERVIZI



Verde e sport



Piste ciclabili o ciclopedonali